



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

**PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ATTO N. 199 "SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE AI DECRETI LEGISLATIVI 5
AGOSTO 2022, NN. 134, 135, 136" DELLA LAV**

PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ARTICOLO 1

Anteporre all'articolo 1 comma 1 le seguenti disposizioni.

All'articolo 2, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, aggiungere alla fine:

“nonché commerciali. Lo status di animale non destinato alla produzione di alimenti è irreversibile”.

Ratio: in caso di detenzione di animali “da reddito” o affini per finalità d'affezione è importante riconoscere espressamente, all'interno del Decreto n. 134 del 2022, la possibilità che gli stessi siano identificati e custoditi come animali da compagnia in maniera tale da escluderli definitivamente dalla filiera produttiva o dalle attività commerciali.

All'articolo 2 comma 1 lettera t) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 dopo “la produzione di alimenti” le parole “per gli equini” sono soppresse.

Ratio: la lettera t) fornisce una definizione di evento riguardante la vita di un singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori come ad esempio nascita, identificazione, movimentazione. Tale lettera prevede positivamente che tra gli eventi siano da annoverare anche il passaggio di proprietà e di stato non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. L'esperienza dimostra però che anche animali di altre specie destinati inizialmente al consumo alimentare possano essere affidati o ceduti a privati o ad associazioni che li tengono per compagnia e quindi fuori definitivamente dalla filiera produttiva. Occorre quindi prevedere il passaggio di stato anche per questi animali.

All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 la lettera aa) è sostituita con la seguente:

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

aa) “allevamento amatoriale di animali da compagnia: attività di allevamento delle specie di cui all’allegato I del regolamento che detengano fino a due fattrici che producono complessivamente non più di una cucciolata l’anno.”

Ratio: la lettera aa) fornisce una definizione di allevamento amatoriale rinviandone la descrizione al manuale operativo (il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R). Considerato come il manuale possa essere modificato nel tempo, riteniamo decisamente utile fissare per legge il numero massimo di animali detenibili in un allevamento amatoriale e di riproduzioni consentite.

All’articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 la lettera b) è soppressa.

Ratio: la lettera b) si avvale della deroga prevista dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2035 secondo la quale possono essere esentati dall’obbligo della domanda di riconoscimento degli stabilimenti gli operatori degli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione, nonché degli incubatoi di volatili in cattività. Riteniamo che avvalersi di tale deroga sia decisamente dannoso poiché i requisiti per ottenere il riconoscimento sono più stringenti di quelli previsti per ottenere la registrazione. Anche dal punto di vista del controllo delle zoonosi la deroga è rischiosa poiché le uova da cova rivestono un ruolo molto importante per la trasmissione dell’infezione nelle galline. A seconda del tipo di agente patogeno le salmonelle possono essere trasmesse anche alle uova e infettare i pulcini al loro interno. Questi ultimi e i gusci delle uova provocano a loro volta infezioni in altri animali dell’incubatoio.

All’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 modificare come segue:

Dopo le parole “sanità pubblica veterinaria, entro” la parola “settantadue” è sostituita dalla parola “ventiquattro”.

Ratio: le operazioni di trasporto di animali vivi causano agli animali grave stress ed esposizione a numerosi fattori di rischio per il loro benessere psicofisico legati a temperature, densità, condizioni di trasporto, impossibilità di abbeverarsi, nutrirsi e riposare adeguatamente. L’attesa al macello, in luoghi non familiari e in condizioni di densità elevate a contatto con animali non conosciuti, sottopone gli animali ad ulteriore stress e frustrazione, che può anche sfociare in paura e aggressività, e cresce all’aumentare del tempo di attesa.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

All'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134:

Le parole “trenta giorni” sono sostituite con le parole “cinque giorni”.

Ratio: trenta giorni di tempo per registrare i controlli nel sistema informativo sono davvero molti soprattutto in caso di riscontro di non conformità. Considerato che si tratta solo di immissione di dati riteniamo opportuno che i controlli debbano essere registrati entro 5 giorni.

All'articolo 14, dopo comma 3) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 è aggiunto il seguente comma:

“4. La ASL territorialmente competente si avvale di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno del macello, il responsabile del quale provvede alla sua installazione e manutenzione”.

Ratio: nell'ottica di favorire il controllo che le procedure di abbattimento si svolgano nel rispetto delle misure di igiene, sanità e benessere animale previste dalla normativa si propone - come già previsto per legge in alcuni Paesi europei - l'anzidetto comma.

All'articolo 15 comma 3, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134:

Dopo il primo periodo, il secondo periodo è così riformulato “Tali animali devono essere sottoposti a controlli sanitari da parte della ASL territorialmente competente e, nel caso di animali sani, la stessa ne dispone l'identificazione quali animali non destinati alla produzione di alimenti con affidamento alle Regioni, o al Centro di cui al comma 755 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato a ospitare qualsiasi animale, o ad associazioni o enti portatori di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, nonché a privati o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzie di rispetto delle necessità etologiche degli animali, di non reimmissione nella filiera produttiva e di non macellazione degli stessi.”

Ratio: si richiama la necessità che animali non identificati, e per questo sequestrati, non siano automaticamente considerati a rischio sanitario e abbattuti ma piuttosto esaminati da un punto di vista sanitario e, se sani, affidati a Centri autorizzati, associazioni o privati che ne assicurino la detenzione non a fini produttivi/commerciali a spese dell'operatore che non ha provveduto alla loro originaria identificazione, assicurando identificazione non DPA irrevocabile, in modo tale che gli animali non possano essere più reinseriti nel circuito produttivo.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ARTICOLO 2

All'articolo 2 comma 2 dopo la lettera a) aggiungere le seguenti lettere:

a-bis) al comma 1, dopo la parola “riprodurre” aggiungere le parole “, anche se già detenuti,”

Ratio: La proposta intende chiarire più compiutamente un profilo che potrebbe destare dubbi interpretativi in relazione al divieto di riproduzione in un'ottica intertemporale. Pertanto, si ritiene necessario aggiungere una minima specifica per scongiurare che tale divieto di riproduzione possa essere riservato ai soli animali selvatici esotici prelevati dal proprio ambiente naturale e introdotti sul territorio nazionale successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 135 del 2022, continuando ad essere aggirato per quelli già detenuti a quella data.

a – ter) Al termine del comma 1 aggiungere il seguente capoverso: “Tali divieti si applicano anche agli animali delle specie selvatiche o esotiche nati o allevati in cattività”.

Ratio: L'articolo 14 lettera q) della Legge di delegazione europea n. 53/2021 prevede “uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica”. È evidente che la disposizione normativa, quindi, non è limitata agli animali prelevati nel loro ambiente naturale. Dal punto di vista sanitario occorre osservare che di rischio di zoonosi è presente anche negli allevamenti, anzi la promiscuità e lo stress cui sono sottoposti animali selvatici ed esotici in cattività sono fattori che possono aumentare il rischio di focolai. Si propone, dunque, che i divieti di cui all'articolo 3 comma 1 si estendano agli animali selvatici, esotici e loro ibridi, anche quelli già detenuti, nati e allevati in cattività.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

c) alla lettera g) dopo la parola ‘ripopolamento’ aggiungere le parole ‘esclusivamente per finalità di conservazione della specie’.

Ratio: È importante escludere le deroghe ai divieti ai ripopolamenti per attività venatoria, i quali hanno un grave impatto sulla biodiversità nonché sulla diffusione di zoonosi che, come dimostra l'esperienza, sono sempre più frequenti con grave rischio per la sanità pubblica.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 – bis) All'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135 dopo la parola “selvatici” aggiungere le parole “ed esotici”.

Ratio: Il divieto di cui all'articolo 14 lettera q) della Legge n. 53 del 2021 riguarda sia la fauna selvatica sia quella esotica; è necessario dunque specificare che le disposizioni di cui al presente comma si applichino anche alla fauna esotica.

All'articolo 2 comma 3 aggiungere la seguente lettera:

a-bis) alla lettera c) le parole “aree faunistiche delle” sono anteposte alle parole “aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394”.

Ratio: si ritiene necessario introdurre la suddetta specifica in quanto solo gli specifici stabilimenti testé indicati, che ai sensi del Manuale operativo per la gestione del sistema I&R rientrano tra le “collezioni faunistiche diverse da giardino zoologico” all'interno delle aree protette, sono in grado di assicurare le misure richieste ai sensi dei commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 135 del 2022, tra cui il confinamento, la biosicurezza e il contenimento degli animali detenuti.

All'articolo 2 dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3- bis) All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole “numero massimo di esemplari per ciascuna specie,” sono aggiunte le seguenti parole: “acquisibili esclusivamente per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 del presente decreto o comunque non a scopo di lucro e”.

b) al secondo capoverso, dopo “gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre” eliminare fino alla fine.

Ratio: Con le presenti modifiche si intende eliminare la possibilità di alimentare con nuove nascite la presenza di tali animali negli stabilimenti di cui alle lettere c) e d) in ossequio alla ratio della norma europea e della legge delega. Per le strutture di cui al presente comma è previsto, inoltre, anche il divieto di nuove acquisizioni se non nei confronti di animali oggetto di sequestro, confisca o

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it
C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

acquisiti non a scopo di lucro. La riproduzione continua, d'altra parte, ad essere consentita a strutture come gli zoo destinatarie di una disciplina più rigorosa, per perseguire specifiche finalità scientifiche e di conservazione ai sensi del D.lgs. 73/2005. La proposta appare, infine, coerente con il dettato dell'articolo 41 della Costituzione novellato per effetto della legge costituzionale n. 1 del 2022 che prevede che l'attività economica (come quella di talune strutture autorizzate), pur essendo libera, "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

All'articolo 2 comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo "sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del" sostituire "decreto medesimo" con "presente decreto".
- b) al secondo capoverso, dopo "successivamente alla data di pubblicazione del" sostituire "decreto medesimo" con "presente decreto".

Ratio: anche in vista del graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti previsto dalla Legge delega 15 luglio 2022 n. 106 è di fondamentale importanza vietare ai circhi, alle mostre faunistiche viaggianti e alle mostre faunistiche permanenti prive del decreto di esclusione di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo n. 73/2005 di mettere in atto ulteriori riproduzioni e acquisizioni nelle more dell'adozione della "lista negativa", ovvero l'elenco di animali di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni prevista dall'articolo 4 comma e del Decreto legislativo n. 135 del 2022. Con la presente modifica si stabilisce pertanto un termine certo (non dilatorio) a partire dal quale queste condotte non possono più essere realizzate per non vanificare anche la ratio stessa del regolamento europeo e della legge delega. Nonostante la modifica anzidetta si ritiene comunque opportuna la proposta di cui all'articolo 2 comma 7 dell'atto del governo n. 199/2024 che specifica con maggior chiarezza che il regime di ultrattività dell'elenco di cui all'Allegato A del Decreto del Ministro dell'Ambiente 19 aprile 1996 relativo alle specie di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica vale anche per il presente articolo, così scongiurando il rischio di possibili paralisi applicative di tale previsione (che riguarda strutture che possono continuare transitoriamente a detenere animali "pericolosi") nelle more dell'emanazione della "lista negativa".

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



All'articolo 2 dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5-bis) All'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "l'identificativo dell'animale" le parole "o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge" sono soppresse.
- b) dopo le parole "di legge, nell'annuncio stesso" le parole "o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti." sono sostituite con ". Nel caso di vendita l'annuncio dovrà contenere anche il numero di registrazione dell'attività, la provenienza dell'animale, la sua data di nascita e l'identificativo di entrambi i genitori, nonché la dicitura "di razza" per gli animali registrati in un libro genealogico riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e "non di razza" negli altri casi."
- c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
 2. È vietata la vendita degli animali da compagnia negli esercizi commerciali.
 3. Sono vietate le attività ambulanti e occasionali inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali.

Ratio: in Italia le modalità di vendita di animali non sono sufficientemente regolamentate come lo sono invece in altri Paesi europei. Una criticità avvertita dal Parlamento che con l'articolo 14 lettera q) della legge n. 53 del 2021 ha dato mandato al Governo di "prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace.". Sebbene con il Decreto legislativo n. 135 del 2022 si sia fatto un positivo passo per regolamentare gli annunci di vendita, in molti casi non vi è ancora sufficiente garanzia sull'età dei cuccioli, sulla loro provenienza e sull'identità precisa del venditore in quanto molti annunci non riportano l'identificativo dell'animale. L'attuale previsione di cui all'articolo 11 del citato Decreto legislativo n. 135 del 2022 secondo la quale è possibile pubblicare annunci di animali in cessione o vendita senza indicare il loro numero di microchip a patto che lo si mostri su richiesta delle autorità competenti, lascia ampio margine all'illegalità anche perché le verifiche sull'effettivo possesso del microchip presupporrebbero un lavoro immane da parte delle forze di polizia. Anche inserire in alternativa all'identificativo dell'animale posto in cessione o vendita quello della fattrice è una misura che non ci trova concordi in quanto non fornisce la garanzia che quel determinato cucciolo sia figlio di quella determinata fattrice. L'importanza di rafforzare la tracciabilità degli animali è decisiva anche per contrastare più efficacemente il fenomeno ancora largamente diffuso del traffico dei cuccioli. Per questi motivi riteniamo fondamentale che il numero di microchip debba essere sempre presente nell'annuncio. Al fine di tracciare in maniera migliore l'identità dell'animale e garantire la serietà del commerciante è importante che l'annuncio, oltre all'identificativo dell'animale, contenga il numero dell'autorizzazione dell'attività, la provenienza dell'animale, la sua data di nascita e l'identificativo

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it
C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

di entrambi i genitori. Una simile regolamentazione avviene già in Francia, Belgio e Catalogna. Inoltre, per la legislazione italiana la vendita di cani e gatti proposti come “di razza”, senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992. Il citato decreto, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque commercializza cani e gatti come di razza ma in realtà non lo sono con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000. Per evitare vendite illecite e per fornire una informazione corretta all’acquirente è necessario che l’annuncio riporti anche l’informazione “di razza” o “non di razza”. Sul tema del commercio di animali sono d’obbligo ulteriori considerazioni che riguardano il loro benessere. Consapevoli di ciò, ben 12 Stati membri vietano la vendita di cani e gatti nei mercati e 8 la vietano nei negozi di animali. Tra questi il Austria, Belgio, Croazia e recentemente la Francia ad esempio.

All’articolo 2 comma 6 le lettere a), c) e d) sono soppresse.

Ratio: si vuole garantire più ampio respiro possibile alle disposizioni in merito alla custodia in modo che - come nell’attuale formulazione del Decreto legislativo n. 135 del 2022 - possano applicarsi a qualsiasi sequestro che riguardi animali selvatici-esotici (penale e amministrativo, non solo disposto “ai sensi del presente decreto”) e anche in caso di confisca (prevista come obbligatoria ai sensi dell’art. 14, comma 4). Con la modifica proposta, pertanto, le strutture adibite alla custodia degli animali appartenenti alle specie di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 135/2022, potranno pertanto continuare ad ospitarli anche se provenienti da sequestri/confische per violazioni del codice penale, ad esempio, e non solo per violazioni del “presente decreto”.

Al termine dell’articolo 2 comma 6 aggiungere le seguenti lettere:

x) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

“f) stabilimenti riconosciuti ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto”.

xx) al comma 3, dopo “gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e)” aggiungere “e f)”.

Ratio: Si ritiene necessario inserire anche gli stabilimenti afferenti ad associazioni ed enti tra le strutture idonee ad accogliere questi animali in via permanente in quanto appositamente riconosciute.

All’articolo 2, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

6 -bis) All'articolo 14 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

- A) al comma 1, dopo “si applica la sanzione amministrativa da” sostituire “1.000 euro a 5.000 euro” con “5.000 euro a 15.000”.
- B) Ai commi 2 e 3 le parole “chiunque contravviene” sono sostituite da “chiunque violi”.
- C) Ai commi 2 e 3 le parole “arresto” e “ammenda” sono sostituite rispettivamente da “reclusione” e “multa”. Agli stessi commi 2 e 3, dopo le parole “fino a sei mesi” la parola “o” è sostituita con “e”.
- D) al comma 5, dopo “è punito con la sanzione amministrativa da” sostituire “1.000 euro a 5.000 euro” con “10.000 euro a 15.000”.
- E) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: “6. Chiunque contravviene agli obblighi di formazione di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro e contestuale revoca dell'autorizzazione”.

Ratio: In ambito sanzionatorio appare fondamentale prevedere sanzioni più efficaci rendendo delitti le contravvenzioni e alzando il limite edittale nel caso delle sanzioni amministrative. Inoltre, si propone l'introduzione di una specifica sanzione amministrativa per chi non ottempera agli obblighi formativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022.

6 - ter) All'articolo 15 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:

“a -bis) al comma 1, dopo le parole “specie animale selvatica protetta” sono inserire le seguenti parole “, anche nati e allevati in cattività,”.

“a -ter) al comma 1, le parole “con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro” sono sostituite con: “con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da 10.000 a 30.000 euro”. Dopo la presente modifica eliminare fino alla fine.

B) alla lettera b) dopo: “è punito con l'arresto” le parole “da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro” sono sostituite con “da sei a dodici mesi e con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro”.

Ratio: La sanzione attualmente prevista dall'articolo 727 -bis risulta inadeguata a contrastare in modo efficace l'offesa alla fauna selvatica anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 135 del 2022 a tutela della salute pubblica. Per questa ragione si propongono alcuni aumenti di pena e di eliminare la clausola di riserva che rende molto spesso non contestabile

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

questo reato nella prassi in quanto la condotta illecita dovrebbe ad oggi superare la “soglia della quantità trascurabile degli esemplari coinvolti e avere un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. Infine, è introdotta una specifica che mira ad includere nella fattispecie anche le condotte perpetrate nei confronti degli animali appartenenti alle specie selvatiche protette che siano nati o allevati in cattività in quanto parimenti incompatibili rispetto alla vita in cattività e potenzialmente in grado di diffondere zoonosi.

PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3 comma 1 lettera b) 5 comma 11 dopo la lettera e) inserire la seguente lettera:

f) “Un esperto di benessere animale della specie o del gruppo di specie coinvolte nell'infezione di interesse designato dal Ministero della Salute”;

All'articolo 3 comma 1 dopo il comma 11-bis inserire il seguente comma:

11-ter: “La composizione di ciascun gruppo di cui al comma 3, lettera c), può essere integrata, su indicazione dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, all'Istituto superiore di sanità, agli Istituti di Ricerca e delle Università in possesso di competenze in etologia e benessere animale delle specie interessate”

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it
C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore

Ratio: è necessario che nei Gruppi operativi di esperti designati per la gestione delle emergenze sanitarie siano ricompresi anche esperti di etologia e benessere degli animali, data la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento in merito alla tutela degli animali durante l'abbattimento anche in caso di emergenze sanitarie. Lo stesso Regolamento (UE) n. 429 del 2016



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

sancisce lo stretto legame tra salute animale e benessere animale, e tale principio non può venire meno, oltre che per requisiti di legge, anche per motivi prettamente scientifici ed etologici, nemmeno durante la gestione e l'eradicazione di malattie animali che prevedono procedure di abbattimento ancorché in urgenza.

Articolo 3 comma 8 dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

e-bis) “Gli indennizzi di cui all’art. 19 comma 7 non sono corrisposti in caso di conferma di inottemperanza alle misure di biosicurezza previste per la tutela della specie coinvolta.”

Ratio: come si è visto in particolare durante l’epidemia di Peste suina africana ancora in corso, in molti casi le misure di biosicurezza, essenziali per impedire il contagio all’interno degli allevamenti commerciali, non sono state applicate o non sono state applicate correttamente. Tale situazione è molto grave, poiché potrebbe contribuire a creare un circolo vizioso in cui gli operatori, sapendo di ottenere degli indennizzi, non si premurano di fare tutto quanto in loro facoltà per tutelare gli animali confinati all’interno dei loro stabilimenti, esponendoli a sofferenza per l’eventuale contagio della malattia e al momento dell’abbattimento di urgenza, che causa agli animali, ancorché fatto secondo la normativa, enorme stress e paura. Tale principio è stato ripreso anche nelle ultime due ordinanze del Commissario straordinario alla PSA, del 29 agosto 2024 e del 1° ottobre 2024, proprio per sancire che in caso di mancato rispetto delle misure di biosicurezza, gli indennizzi per PSA non saranno erogati.

All’articolo 3 comma 10 dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

a-bis) dopo il comma 1 –bis è inserito il seguente:

“1 –ter. “Agli animali non destinati alla produzione di alimenti, detenuti per finalità d’affezione all’interno di rifugi permanenti per animali diversi da cani, gatti e furetti o presso privati cittadini si applicano, in ogni caso, unicamente le misure previste dall’art. 61 paragrafo 1) del Regolamento (UE) n. 429 del 2016, ad esclusione della lettera b). Il Ministero della Salute adotta entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, appositi protocolli sanitari per la gestione dei focolai e l’attuazione o implementazione delle misure di biosicurezza e contenimento delle malattie di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 13 del Regolamento delegato (UE) n. 687 del 2020.”

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Ratio: è necessaria una esplicita disposizione di deroga alle misure di controllo ed eradicazione (inclusi gli abbattimenti preventivi o gli abbattimenti in caso di focolai) in contesti quali rifugi permanenti o private abitazioni che ospitano animali non destinati alla produzione di alimenti. Tali animali, qualunque sia la specie a cui appartengono, sono esclusi dalla filiera produttiva zootecnica e sono a tutti gli effetti animali da compagnia. Sono sempre più gli animali, infatti, che rientrano nella casistica sopra citata, anche provenienti da sequestri o confische e spesso affidati a rifugi da parte dell'autorità giudiziaria, o ancora scelti da parte di privati cittadini come animali, appunto, d'affezione, ragion per cui si ritiene che non possano sottostare alle stesse logiche di gestione sanitaria degli animali inseriti nella filiera produttiva. Lo stesso Regolamento delegato (UE) n. 687 del 2020, in tema di misure di controllo delle malattie, già stabilisce all'articolo 13, comma 2 che "L'autorità competente può concedere una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), alle seguenti categorie di animali (...): d) animali di elevato valore genetico, culturale o educativo debitamente motivato" ai quali devono senz'altro ricondursi gli animali sottratti da dinamiche di sfruttamento e maltrattamenti.

Lo status "d'affezione" di tali animali è, peraltro, già riconosciuto in diverse fonti qui sotto riportate: Convenzione di Strasburgo (1987) anche conosciuta come Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Art. 1 - Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia); Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003: (Ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità). Laddove sottratti allo scopo produttivo, perciò, tali animali devono considerarsi a tutti gli effetti "animali d'affezione" o "da compagnia" e non "da reddito", senza distinzioni di specie. Infine, nella nota di chiarimento del Min Sal del 4 /02/2022 con particolare riferimento alla detenzione dei suidi d'affezione, è chiaramente stabilito: "Fermo restando che il Regolamento (UE) 2016/429 non contempla il suino tra le specie di animali da compagnia elencate nell'allegato I dello stesso regolamento, tenuto conto tuttavia che in alcune realtà sporadiche comprovate, suidi vengono detenuti per finalità diverse dalla produzione zootecnica o alimentare si ritiene derogabile la procedura di macellazione per questi ultimi purché sia garantito il rigoroso rispetto di tutte le misure di biosicurezza utili ad evitare l'infezione da PSA e la sua diffusione." Con questa nota, il Ministero della Salute riconosce lo stato dei suidi detenuti come animali d'affezione e la necessità di rapportarsi ad essi, anche su temi di sanità, con un approccio distinto rispetto a quello applicato ai suidi tenuti a scopi commerciali e produttivi. Il Ministero riconosce altresì la necessità di adattare le modalità di registrazione in modo da regolarizzare lo status di questi animali ed il loro proprio riconoscimento in Banca Dati Nazionale. Proprio alla

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it
C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

luce di quanto già esplicitato attraverso questa e successive note ministeriali, come quella del 18 maggio 2022 che determina a 2 il numero massimo di suidi non DPA che possono essere ospitati presso una privata abitazione, si ribadisce l'importanza di prevedere l'esplicito riconoscimento anche nella gestione operativa delle emergenze sanitarie che riguardino animali non DPA, di qualunque specie essi siano. Infine, ai sensi del Decreto legislativo n. 134 del 2022, si evidenzia come il Manuale operativo per la gestione del sistema I & R di cui al Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023, formalizzi già il riconoscimento dei "santuari" come rifugi permanenti per animali diversi da cani, gatti e furetti.

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore